

# Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati

del 20 aprile 2016 (Stato 1° gennaio 2024)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 7 capoverso 2 lettera a, 9 capoverso 1, 12 capoverso 5, 13 capoverso 3, 20 capoverso 4, 21 e 26 capoverso 5 della legge federale del 16 marzo 2012<sup>1</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES),

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo

La presente ordinanza intende garantire che siano importati soltanto prodotti della pesca di provenienza legale.

### Art. 2 Campo di applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica unicamente ai prodotti della pesca marittima.

<sup>2</sup> Non si applica:

- a. ai prodotti dell'acquacoltura di avannotti o larve;
- b. ai prodotti della pesca che non sono destinati all'uso alimentare.

### Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *Stato di bandiera*: lo Stato in cui un peschereccio è registrato e di cui batte bandiera;
- b. *partita*: i prodotti della pesca spediti all'importatore contemporaneamente o con un unico titolo di trasporto;
- c. *persone responsabili*:
  1. le persone di cui all'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005<sup>2</sup> sulle dogane (LD),
  2. le persone che importano o fanno importare prodotti della pesca;

RU 2016 1379

<sup>1</sup> RS 453

<sup>2</sup> RS 631.0

- d. *DVCE*: il documento veterinario comune di entrata secondo l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 282/2004<sup>3</sup> nonché secondo l'allegato III del regolamento (CE) n. 136/2004<sup>4</sup>;
- e. *certificato sanitario*: il documento che attesta la provenienza di una partita nonché l'ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
- f. *posto di ispezione frontaliero*: la struttura in cui vengono effettuati i controlli veterinari di confine.

## Sezione 2: Condizioni di importazione

### Art. 4 Principio

<sup>1</sup> I prodotti della pesca di cui all'allegato 1 possono essere importati a titolo professionale qualora:

- a. di provenienza legale; e
- b. provvisti dei documenti di accompagnamento necessari.

<sup>2</sup> Per i prodotti della pesca che non provengono dagli Stati di bandiera di cui all'allegato 2 occorre inoltre presentare un certificato di cattura. L'importazione di questi prodotti della pesca sottostà alla procedura di notifica preventiva di cui alla sezione 3.

### Art. 5 Provenienza legale

<sup>1</sup> Sono di provenienza legale i prodotti della pesca non ricavati da pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

<sup>2</sup> I prodotti della pesca non sono ricavati da pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quando provengono da catture:

- a. effettuate da pescherecci:
  - 1. registrati regolarmente dallo Stato di bandiera,
  - 2. identificabili in modo inequivocabile,
  - 3. non soggetti a provvedimenti di sequestro da parte di singoli Stati, comunità internazionali od organizzazioni regionali per la gestione della pesca,
  - 4. in possesso delle autorizzazioni necessarie per la cattura delle rispettive specie ittiche, e

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità, GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 585/2004, GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi, GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 494/2014, GU L 139 del 14.5.2014, pag. 11.

5. che durante l'attività di cattura osservano le regole fissate dai singoli Stati e dall'organizzazione regionale per la gestione della pesca competente;
- b. notificate all'approdo secondo le regole fissate dai singoli Stati o dall'organizzazione regionale per la gestione della pesca competente; e
- c. rispettanti le quote di pesca fissate per la rispettiva specie ittica.

#### **Art. 6** Certificato di cattura

<sup>1</sup> Il certificato di cattura conferma che le specie ittiche e le quantità di cattura ivi indicate sono state legalmente catturate con un'autorizzazione allo svolgimento delle attività di pesca per un determinato periodo, in una determinata zona di pesca oppure per un determinato tipo di pesca.

<sup>2</sup> Il certificato di cattura deve essere convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio che ha effettuato le catture da cui sono stati ricavati i prodotti della pesca.

<sup>3</sup> Il certificato di cattura deve contenere le indicazioni riportate nel modello di cui all'allegato 3.

#### **Art. 7** Documenti di accompagnamento

<sup>1</sup> I documenti di accompagnamento sono i seguenti documenti relativi alla partita:

- a. la fattura;
- b. il titolo di trasporto o altri documenti che attestano il trasporto;
- c. per i prodotti della pesca trasformati, la dichiarazione di trasformazione;
- d. in caso di partite provenienti da Paesi diversi da quelli dell'Unione europea (UE), il certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente o DVCE.

<sup>2</sup> La dichiarazione di trasformazione deve contenere le indicazioni riportate nel modello di cui all'allegato 4.

#### **Art. 8** Divieto di importazione

È vietata l'importazione dei prodotti della pesca di cui all'allegato 5 provenienti dagli Stati di bandiera ivi elencati.

### **Sezione 3: Procedura di notifica preventiva per le partite non provenienti dagli Stati di bandiera di cui all'allegato 2**

#### **Art. 9** Notifica preventiva della partita

<sup>1</sup> La persona responsabile deve notificare all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) le partite di prodotti della pesca provenienti dagli Stati di bandiera di cui all'allegato 2, al più tardi tre giorni lavorativi prima dell'importazione prevista.

<sup>2</sup> In casi giustificati, l'USAV può accordare un termine più breve.

<sup>3</sup> Per la notifica preventiva, la persona responsabile deve registrare le scansioni dei seguenti documenti nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21 LF-CITES (sistema d'informazione):

- a. il certificato di cattura;
- b. i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 7 capoverso 1, se disponibili al momento della notifica preventiva.

<sup>4</sup> La persona responsabile deve inoltre inserire nel sistema d'informazione i dati di cui all'articolo 20 capoverso 1 lettere a–f.

#### **Art. 10** Rilascio della partita

<sup>1</sup> L'USAV verifica i dati comunicati con la notifica preventiva.

<sup>2</sup> Rilascia la partita se le indicazioni nelle scansioni dei certificati di cattura sono complete e corrette e se corrispondono alle indicazioni nelle scansioni dei documenti di accompagnamento.

<sup>3</sup> Se le indicazioni nelle scansioni presentano irregolarità di entità minore, l'USAV accorda una deroga di sette giorni lavorativi per rettificare le irregolarità. Nel caso in cui le irregolarità siano rettificate, rilascia la partita.

<sup>4</sup> L'USAV assegna un numero di rilascio alle partite rilasciate.

<sup>5</sup> La persona responsabile può notificare la partita alla dogana con il numero di rilascio.

### **Sezione 4: Obblighi delle persone responsabili**

#### **Art. 11** Controllo degli effettivi e obbligo di conservazione

<sup>1</sup> Le persone responsabili devono tenere un controllo degli effettivi sulle importazioni di prodotti della pesca.

<sup>2</sup> Devono conservare i documenti di accompagnamento ed eventualmente i certificati di cattura per tre anni dall'importazione delle partite.

#### **Art. 12** Obbligo di informazione

<sup>1</sup> Su richiesta degli organi di controllo le persone responsabili devono fornire informazioni sull'identità e sulla provenienza delle partite.

<sup>2</sup> Su richiesta degli organi di controllo le persone responsabili devono esibire le partite, i documenti di accompagnamento, eventualmente i certificati di cattura nonché la contabilità merci per un controllo.

<sup>3</sup> Su richiesta degli organi di controllo le persone responsabili devono poter comprovare la provenienza legale dei prodotti della pesca.

## Sezione 5: Controlli, provvedimenti e disposizioni penali

### Art. 13 Organi di controllo

L'USAV e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)<sup>5</sup> gli organi di controllo responsabili dell'applicazione della presente ordinanza.

### Art. 14 Controlli

<sup>1</sup> Gli organi di controllo possono esaminare i documenti di accompagnamento e i certificati di cattura delle partite ed eseguire controlli fisici nei posti di ispezione frontaliere, negli uffici doganali, nei luoghi di deposito e nelle sedi sociali degli importatori.

<sup>2</sup> Eseguono controlli, a campione o in caso di sospetta infrazione delle condizioni di importazione.

### Art. 15 Contestazioni

Gli organi di controllo contestano le partite che non provengono dagli Stati di bandiera di cui all'allegato 2 qualora non siano conformi alle condizioni di importazione. In particolare contestano le partite:

- a. che non sono state notificate preventivamente in modo regolare;
- b. per cui i documenti necessari sono mancanti o incompleti anche dopo una proroga del termine;
- c. per cui, nonostante siano stati presentati i documenti necessari, vi è il sospetto fondato che i prodotti della pesca non siano di provenienza legale oppure che il certificato di cattura non sia veritiero.

### Art. 16 Provvedimenti

<sup>1</sup> L'UDSC trattiene nell'ufficio doganale o nel posto di ispezione frontaliero le partite per le quali manca il numero di rilascio oppure per le quali vi è il sospetto che le condizioni di importazione non siano rispettate. Informa l'USAV, che decide la procedura da seguire.

<sup>2</sup> L'USAV nega il rilascio delle partite contestate.

### Art. 17 Disposizioni penali

Le infrazioni degli articoli 4, 8, 11 e 12 sono punibili ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera b LF-CITES.

<sup>5</sup> La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

## Sezione 6: Tasse e spese

### Art. 18

<sup>1</sup> La riscossione di tasse e la fatturazione di spese sono rette dall'ordinanza del 30 ottobre 1985<sup>6</sup> sulle tasse dell'USAV.

<sup>2</sup> Per l'esame delle partite notificate preventivamente l'USAV emette alla persona responsabile una fattura di 60 franchi per ciascuna partita.

## Sezione 7: Trattamento dei dati

### Art. 19 Scambio di informazioni tra gli organi di controllo

L'USAV e l'UDSC si scambiano le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti.

### Art. 20 Dati del sistema d'informazione

<sup>1</sup> Per le partite soggette alla procedura di notifica preventiva, nel sistema d'informazione vengono registrati i dati seguenti:

- a. i dati aziendali dell'azienda di destinazione;
- b. il nome, il cognome e l'indirizzo dell'importatore e della persona che notifica la partita per lo sdoganamento;
- c. i dati relativi alla partita, in particolare la quantità in chilogrammi, alle specie ittiche e alle zone di pesca di ogni certificato di cattura, nonché i numeri dei certificati di cattura;
- d. lo Stato di bandiera da cui provengono i certificati di cattura;
- e. le scansioni dei certificati di cattura;
- f. le scansioni dei documenti di accompagnamento;
- g. il numero di rilascio;
- h. i risultati dei controlli;
- i. i dati sugli accertamenti a scopo di verifica e sull'avvio di procedimenti penali; e
- j. i dati sulla negazione del rilascio della partita.

<sup>2</sup> Per tutte le altre partite, nel sistema d'informazione vengono registrati i dati seguenti:

- a. i risultati dei controlli;
- b. i dati sugli accertamenti a scopo di verifica e sull'avvio di procedimenti penali.

<sup>6</sup> RS 916.472

**Art. 21** Inserimento dei dati

<sup>1</sup> Le persone responsabili inseriscono i dati di cui all'articolo 20 capoverso 1 lettere a–f nel sistema d'informazione.

<sup>2</sup> I dati di cui all'articolo 20 capoverso 1 lettere a–c già registrati nel sistema d'informazione veterinario TRACES in conformità con la decisione 2004/292/CE<sup>7</sup> vengono automaticamente ripresi nel sistema d'informazione.

<sup>3</sup> Se per motivi tecnici le persone responsabili non hanno accesso al sistema d'informazione, i collaboratori dell'USAV inseriscono i dati di cui all'articolo 20 capoverso 1 lettere a–f nel sistema d'informazione.

<sup>4</sup> I collaboratori dell'USAV inseriscono i dati di cui all'articolo 20 capoversi 1 lettere g–j e 2 nel sistema d'informazione.

**Art. 22** Diritti di accesso

<sup>1</sup> I collaboratori dell'USAV incaricati dell'applicazione della presente ordinanza hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d'informazione.

<sup>2</sup> I collaboratori dell'USAV sono autorizzati a elaborare i dati.

<sup>3</sup> Le persone responsabili sono autorizzate a inserire i dati di cui all'articolo 20 capoverso 1 lettere a–f per le loro partite.

**Art. 23** Comunicazione dei dati alle autorità estere

Se sussistono dubbi sulla provenienza legale di una partita, le scansioni dei documenti di accompagnamento ed eventualmente dei certificati di cattura possono essere trasmesse alle autorità di altri Stati e organizzazioni internazionali seguenti a scopo di verifica, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 18 LF-CITES:

- a. autorità nazionali preposte alla pesca;
- b. organi doganali nazionali;
- c. autorità dell'UE e degli Stati membri dell'UE che sono incaricate della sorveglianza della pesca e dell'attuazione dei provvedimenti contro la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata;
- d. organizzazioni regionali preposte alla pesca;
- e. organizzazioni internazionali per la nutrizione e la pesca;
- f. organi di polizia nazionali e internazionali.

<sup>7</sup> Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE, GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE, GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29.

**Art. 24<sup>8</sup>** Sicurezza delle informazioni

I provvedimenti volti a garantire la sicurezza delle informazioni sono retti dall'ordinanza dell'8 novembre 2023<sup>9</sup> sulla sicurezza delle informazioni.

**Art. 25** Archiviazione e cancellazione dei dati

<sup>1</sup> L'archiviazione dei dati è retta dalle prescrizioni della legge del 26 giugno 1998<sup>10</sup> sull'archiviazione.

<sup>2</sup> I dati sono cancellati al più tardi dopo dieci anni.

**Sezione 8: Adeguamento degli allegati****Art. 26** Adeguamento degli allegati 1–4 da parte del DFI

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può adeguare gli allegati 1, 3 e 4 in base agli sviluppi internazionali o tecnici.

<sup>2</sup> Può adeguare l'allegato 2 dopo aver consultato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale degli affari esteri; per l'adeguamento si applica l'articolo 27.

**Art. 27** Inserimento e stralcio di Stati di bandiera nell'allegato 2 da parte del DFI

<sup>1</sup> Il DFI può inserire uno Stato di bandiera nell'allegato 2 se quest'ultimo presenta una domanda. La domanda deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve essere motivata.

<sup>2</sup> Uno Stato di bandiera può essere inserito nell'allegato 2 se:

- a. lo Stato di bandiera:
  1. dispone di una legislazione volta a evitare la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata,
  2. dispone di un'autorità responsabile della sorveglianza delle disposizioni legali,
  3. dispone degli strumenti di esecuzione necessari per l'attuazione delle disposizioni legali,
  4. effettua una quantità sufficiente di controlli per verificare il rispetto delle disposizioni legali,
  5. è membro delle organizzazioni regionali preposte alla pesca responsabili delle zone di pesca,

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 28 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

<sup>9</sup> RS 128.1

<sup>10</sup> RS 152.1

6. ha ratificato gli accordi internazionali che mirano a una pesca sostenibile;  
e

b. non sussistono indizi fondati che lo Stato in questione tolleri, favorisca o promuova la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

<sup>3</sup> Per gli accertamenti il DFI considera le informazioni fornite dalle autorità estere e dalle organizzazioni internazionali elencate nell'articolo 23, nonché i risultati delle procedure di controllo delle importazioni di prodotti della pesca.

<sup>4</sup> Gli Stati di bandiera di cui è previsto il respingimento della richiesta di inserimento nell'allegato 2 oppure lo stralcio dall'allegato 2 sono previamente consultati dal DFI.

**Art. 28** Inserimento di Stati di bandiera e prodotti della pesca nell'allegato 5

<sup>1</sup> Uno Stato di bandiera può essere inserito nell'allegato 5 se vi sono indizi fondati che tale Stato tolleri, favorisca o promuova la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

<sup>2</sup> Per gli accertamenti si considerano in particolare le informazioni fornite dalle autorità estere e dalle organizzazioni internazionali elencate nell'articolo 23 e i risultati delle procedure di controllo applicate alle importazioni di prodotti della pesca.

<sup>3</sup> Se lo Stato in questione tollera, favorisce o promuove in misura notevole la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, tutti i prodotti della pesca provenienti da tale Stato vengono inseriti nell'allegato 5; in caso contrario vengono inseriti soltanto i prodotti della pesca delle specie per cui non è garantita la legalità delle catture.

<sup>4</sup> Gli Stati di bandiera di cui è previsto l'inserimento nell'allegato 5 sono previamente consultati dal DFI.

## **Sezione 9: Entrata in vigore**

### **Art. 29**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

*Allegato I*<sup>11</sup>  
(art. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1)

### Prodotti della pesca che sottostanno alla presente ordinanza

Voce di tariffa	
<b>0301</b>	
	ex 9100
	ex 9200
	ex 9400
	ex 9500
	ex 9980
<b>0302</b>	
	ex 1100
	ex 1300
	ex 1400
	ex 1900
	ex 2100
	ex 2200
	ex 2300
	ex 2400
	ex 2900
	ex 3100
	ex 3200
	ex 3300
	ex 3400
	ex 3500
	ex 3600
	ex 3900
	ex 4100
	ex 4200
	ex 4300

Voce di tariffa	
	ex 4400
	ex 4500
	ex 4600
	ex 4700
	ex 4900
	ex 5100
	ex 5200
	ex 5300
	ex 5400
	ex 5500
	ex 5600
	ex 5900
	ex 7400
	ex 7900
	ex 8100
	ex 8200
	ex 8300
	ex 8400
	ex 8500
	ex 8980
	ex 9200
	ex 9900
<b>0303</b>	
	ex 1100
	ex 1200
	ex 1300

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 535).

Voce di tariffa	
	ex 1400
	ex 1900
	ex 2600
	ex 2900
	ex 3100
	ex 3200
	ex 3300
	ex 3400
	ex 3900
	ex 4100
	ex 4200
	ex 4300
	ex 4400
	ex 4500
	ex 4600
	ex 4900
	ex 5100
	ex 5300
	ex 5400
	ex 5500
	ex 5600
	ex 5700
	ex 5900
	ex 6300
	ex 6400
	ex 6500
	ex 6600
	ex 6700
	ex 6800
	ex 6900
	ex 8100

Voce di tariffa	
	ex 8200
	ex 8300
	ex 8400
	ex 8980
	ex 9200
	ex 9900
<b>0304</b>	
	ex 3900
	ex 4100
	ex 4200
	ex 4300
	ex 4400
	ex 4500
	ex 4600
	ex 4700
	ex 4800
	ex 4980
	ex 5210
	ex 5290
	ex 5300
	ex 5400
	ex 5500
	ex 5600
	ex 5700
	ex 5980
	ex 6900
	ex 7100
	ex 7200
	ex 7300
	ex 7400
	ex 7500

Voce di tariffa	
	ex 7900
	ex 8100
	ex 8200
	ex 8300
	ex 8400
	ex 8500
	ex 8600
	ex 8700
	ex 8800
	ex 8980
	ex 9100
	ex 9200
	ex 9300
	ex 9400
	ex 9500
	ex 9600
	ex 9700
	ex 9910
	ex 9970
<b>0305</b>	
	ex 3200
	ex 3990
	ex 4100
	ex 4200
	ex 4300
	ex 4990
	ex 5100
	ex 5300
	ex 5400
	ex 5980
	ex 6100

Voce di tariffa	
	ex 6200
	ex 6300
	ex 6990
	ex 7100
	ex 7900
<b>0306</b>	
	ex 1100
	ex 1200
	ex 1400
	ex 1500
	ex 1600
	ex 1700
	ex 3100
	ex 3200
	ex 3300
	ex 3400
	ex 3500
	ex 3600
	ex 9100
	ex 9200
	ex 9300
	ex 9400
	ex 9500
<b>0307</b>	
	ex 4200 (solo la specie <i>Illex</i> nonché <i>Sephia pharaonis</i> )
	ex 4300 (solo la specie <i>Illex</i> nonché <i>Sephia pharaonis</i> )
	ex 4900 (solo la specie <i>Illex</i> nonché <i>Sephia pharaonis</i> )
	ex 5100

Voce di tariffa	
	ex 5200
	ex 5900
	ex 7100
	ex 7200
	ex 7900
	ex 8200
	ex 8400
	ex 8800
<b>1604</b>	
	ex 1100
	ex 1210
	ex 1290
	ex 1310
	ex 1320
	ex 1390
	ex 1410
	ex 1490
	ex 1510
	ex 1590

Voce di tariffa	
	ex 1610
	ex 1690
	ex 1700
	ex 1800
	ex 1910
	ex 1991
	ex 1999
	ex 2010
	ex 2090
<b>1605</b>	
	ex 1000
	ex 2100
	ex 2900
	ex 3000
	ex 5200
	ex 5400
	ex 5500
	ex 5600

*Allegato 2*<sup>12</sup>  
(art. 4 cpv. 2, 9 cpv. 1, 15, 26 cpv. 2 e 27)

### **Stati di bandiera da cui è possibile importare prodotti della pesca senza certificato di cattura e senza procedura di notifica preventiva**

Stati di bandiera	Codice ISO
Australia	<b>AU</b>
Austria	<b>AT</b>
Belgio	<b>BE</b>
Bulgaria	<b>BG</b>
Canada	<b>CA</b>
Cipro	<b>CY</b>
Croazia	<b>HR</b>
Danimarca	<b>DK</b>
Estonia	<b>EE</b>
Finlandia	<b>FI</b>
Francia	<b>FR</b>
Germania	<b>DE</b>
Giappone	<b>JP</b>
Grecia	<b>GR</b>
Irlanda	<b>IE</b>
Islanda	<b>IS</b>
Italia	<b>IT</b>
Lettonia	<b>LV</b>
Lituania	<b>LT</b>
Lussemburgo	<b>LU</b>
Malta	<b>MT</b>
Norvegia	<b>NO</b>
Nuova Zelanda	<b>NZ</b>
Paesi Bassi	<b>NL</b>

<sup>12</sup> Aggiornato dal n. I dell'O del DFI del 4 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3369).

---

Stati di bandiera	Codice ISO
Polonia	<b>PL</b>
Portogallo	<b>PT</b>
Regno Unito	<b>GB</b>
Repubblica Ceca	<b>CZ</b>
Romania	<b>RO</b>
Slovacchia	<b>SK</b>
Slovenia	<b>SI</b>
Spagna	<b>ES</b>
Stati Uniti	<b>US</b>
Svezia	<b>SE</b>
Ungheria	<b>HU</b>

*Allegato 3*  
(art. 6 cpv. 3 e 26 cpv. 1)

### Certificato di cattura (modello)

Documento n.			Autorità di convalida		
1.	Nome e Cognome	Indirizzo	Telefono	Fax	
2.	Nome del peschereccio	Bandiera, porto di immatricolazione e numero di registro	Indicativo di chiamata	Numero IMO/Lloyd's (se rilasciato)	
Numero della licenza di cattura valida fino al		Numero Inmarsat	Fax, telefono	Indirizzo e-mail (se disponibile)	
3.	Descrizione del prodotto	Tipo di trasformazione autorizzata a bordo	4.	Misure di conservazione e di gestione applicabili	
Genere	Codice NC del prodotto	Zone e date di cattura	Peso vivo stimato (kg)	Peso netto da sbarcare stimato (kg)	Peso sbarcato verificato (kg), dove opportuno
5.	Nome del/della comandante del peschereccio		Firma	Timbro	
6.	Dichiarazione di trasbordo in mare		Firma e data	Data/zona/posizione del trasbordo	Peso stimato (kg)
Comandante del peschereccio ricevente		Firma	Nome della nave	Indicativo di chiamata	Numero IMO/Lloyd's (se rilasciato)

<b>7.</b>	Autorizzazione di trasbordo in zona portuale							
Denominazione	Autorità	Firma	Indirizzo	Telefono	Porto di sbarco	Data di sbarco	Timbro	
<b>8.</b>	Nome e indirizzo dell'espertore		Firma		Data		Timbro	
<b>9.</b>	Conferma dell'autorità dello Stato di bandiera							
Nome, cognome/ denominazione ufficiale		Firma		Data		Timbro		
<b>10.</b>	Informazioni riguardanti il trasporto, v. <i>appendice</i>							
<b>11.</b>	Dichiarazione dell'importatore							
Nome e indirizzo dell'importatore		Firma		Data		Timbro		Codice NC del prodotto
Documenti di cui all'articolo 14 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008		Accertamenti						
<b>12.</b>	Controllo all'importazione: Autorità	Luogo	Importazione autorizzata (*)	Importazione sospesa (*)		Verifica richiesta		
Dichiarazione in dogana (se emessa)		Numero		Data		Luogo		

(\*) Contrassegnare ciò che fa al caso

*Allegato 4*  
(art. 7 cpv. 2 e 26 cpv. 1)

### Dichiarazione di trasformazione (modello)

Confermo che i prodotti della pesca trasformati ....  
(descrizione dei prodotti e codice della nomenclatura combinata) sono stati ottenuti da catture effettuate in base ai seguenti certificati di cattura:

N. del certificato di cattura	Nome e bandiera del peschereccio	Data/e di convalida	Descrizione della cattura	Peso sbarcato (kg)	Catture trasformate (kg)	Prodotto della pesca trasformato (kg)

Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione:


Nome e indirizzo dell'esportatore (se diverso dallo stabilimento di trasformazione):


Numero di omologazione dello stabilimento di trasformazione:

--

Numero e data del certificato sanitario:

--

Persona responsabile dello stabilimento di trasformazione	Firma	Data	Luogo

Conferma dell'autorità competente:

Persona responsabile	Firma e timbro	Data	Luogo

*Allegato 5*  
(art. 8 e 28)

**Stati di bandiera per i quali vige un divieto di importazione  
e prodotti della pesca interessati dal divieto di importazione**

Stati di bandiera	Codice ISO	Specie ittiche interessate dal divieto di importazione	Voci di tariffa interessate dal divieto di importazione	Stato della trasformazione	Osservazioni